

N. 116.2018 / CIRCOLARE / Prot. 128.2018

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

12 giugno 2018

Alle aziende associate

TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI E OBBLIGHI DAL 1°LUGLIO 2018

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 2/2018 del 02-01-2018 per informare nel dettaglio le aziende che dal 1°luglio 2018, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 910-914 delle legge n. 205 del 27-12-2017 (legge di bilancio 2018), viene meno la possibilità di pagare in contanti le retribuzioni, indipendentemente dal loro ammontare.

In sostanza, dal 1°luglio 2018, è fatto obbligo ai **datori di lavoro** (per i rapporti di lavoro subordinati), ai **committenti** (per le collaborazioni) ed alle **cooperative** (per i contratti di lavoro instaurati con i propri soci), di corrispondere i compensi dovuti mensilmente ai prestatori di lavoro esclusivamente per il tramite di uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contante presso lo sportello bancario o postale ove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento si intende provato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a 16 anni.

Il divieto di corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, sussiste anche in riferimento ad eventuali anticipi o acconti. Il divieto non riguarda invece le pubbliche amministrazioni ed i compensi corrisposti nell'ambito del lavoro domestico.

L'obbligo introdotto dovrebbe servire a tutelare maggiormente il lavoratore ed a garantire la concorrenza leale tra le imprese, ponendo fine alla prassi deprecabile in alcune realtà aziendali, che corrispondono retribuzioni inferiori a quelle indicate nel cedolino paga.

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

I rapporti di lavoro destinatari dell'obbligo previsto sono:

- a) i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalle forme e dalle modalità di svolgimento della prestazione;
- b) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 03 aprile 2001 n. 142.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

A fini organizzativi ed al fine di non arrivare impreparati, si consiglia ai datori di lavoro di avvisare i lavoratori delle novità introdotte e di invitarli (se non l'hanno già fatto) a comunicare le coordinate bancarie, ovvero gli estremi di uno strumento elettronico utilizzabile (es: carta di credito con IBAN), oppure l'eventuale adozione di un sistema alternativo (es: assegno circolare).

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;

Il Direttore Generale
Confimi Emilia

